

§ 3. ASSETTO ORGANIZZATIVO *(dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento)*

3.1 IDENTITÀ DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in Reti Territoriali di Servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento della certificazione attestante il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria; di titoli di studio di primo e secondo ciclo (IT, IP, LA); della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione; del titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.

I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.

I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.

Pertanto:

A) i CPIA costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio (sede centrale e punti di erogazione, tra cui le sedi carcerarie) che realizza percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);

B) inoltre, per favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello, i CPIA devono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (IT; IP e LA) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);

C) i CPIA, infine, possono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5).

3.1.1 Livelli della Rete Territoriale di Servizio

Il CPIA, si configura come RTS (Rete Territoriale di Servizio) articolata nei seguenti livelli:

Livello A: unità amministrativa

Il CPIA si articola, dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; tali punti di erogazione di primo livello (sedi associate) sono individuati nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni.

Livello B: unità didattica (accordi di rete tra il CPIA e le istituzioni scolastiche che realizzano i percorsi di secondo livello - art.3, comma 4, Regolamento).

Il CPIA si riferisce, altresì, dal punto di vista organizzativo-didattico, alle istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di erogazione di secondo livello sono "incardinati" nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a tal fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni. Il CPIA, in quanto unità amministrativa, deve stipulare specifici accordi di rete, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 275/99 con le suddette istituzioni scolastiche per definire, tra l'altro, criteri e modalità per la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello, la costituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione del patto formativo individuale e la realizzazione di specifiche misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

Livello C: unità formativa (accordi per l'ampliamento dell'offerta formativa - art. 2, comma 5, Regolamento).

Il CPIA, inoltre, per ampliare l'offerta formativa stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni; l'ampliamento dell'offerta formativa - in linea con quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 275/99 - consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. Al riguardo, si segnalano - a mero titolo esemplificativo - iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti e/o favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi di formazione continua, percorsi di leFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc...); al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, il CPIA - in quanto istituzione scolastica autonoma - pub, ai sensi dell'art. 56 del D.I. 44/2001:

- a) stipulare convenzioni con università, Regioni ed enti pubblici;
- b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
- c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.

Pertanto, il CPIA é al tempo stesso unità amministrativa, unità didattica e unità formativa.